



Dr. Armando Santus  
 NOTAIO  
 Via Divisione Julia, 7  
 24121 BERGAMO  
 TEL.035-241113/FAX.035-4133532

Repertorio numero 18902 Raccolta numero 7800

**COSTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

Repubblica Italiana

Ponte San Pietro (BG), 17 (diciassette) marzo 2006 (duemila-sei).

Presso il centro Polifunzionale nella sala civica "Ufo" in via Legionari in Polonia.

Con me ARMANDO SANTUS, Notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, con studio in Bergamo, via Divisione Julia 7, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, previo accordo fra di loro e col mio consenso rinunciato, sono presenti i signori:

Ravasio Alma, nata a Presezzo (BG) il 14 settembre 1950, domiciliata per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**"COMUNE DI AMBIVERE"**

con sede in Ambivere (BG), via Dante Alighieri n.2 - codice fiscale: 91026230168, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2005 numero 43, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

Locatelli Angelo, nato a Bergamo l'11 aprile 1958, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**"COMUNE DI BOTTANUCO"**

con sede in Bottanuco (BG), piazza San Vittore n.1 - codice fiscale: 00321940165, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2005 numero 44, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

Bonifaccio Giancarlo, nato a Bonate Sotto (BG) il 22 giugno 1943, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**"COMUNE DI BONATE SOPRA"**

con sede in Bonate Sopra (BG), piazza Vittorio Emanuele II n.5 - codice fiscale: 82000950160, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 23 dicembre 2005 numero 36, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

Brembilla Emma, nata a Bonate Sotto (BG) il 22 agosto 1940, domiciliata per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**"COMUNE DI BONATE SOTTO"**

con sede in Bonate Sotto (BG), piazza Duca d'Aosta n.1 - codice fiscale: 82000620169, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2005 numero 46, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "D";

Plati Gabriella, nata a Capriate San Gervasio (BG) il 23 giugno 1950, domiciliata per la carica presso il Comune sottoin-

Registrato a BERGAMO 2  
 il 31/3/06



Tel. 035 241113 / Fax 035 4133532 / e-mail:asantus@notariato.it

Dott. ARMANDO SANTUS  
 NOTAIO

dicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**"COMUNE DI BREMBATE"**

con sede in Brembate (BG), piazza Don Todeschini n.2 - codice fiscale: 00298890161, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2005 numero 55, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "E";

**Rota Giacomo**, nato a Roncola (BG) il 25 ottobre 1954, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**"COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA"**

con sede in Brembate di Sopra (BG), via ing. Gianni Caproni sn. - codice fiscale: 82001410164, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2006 numero 6, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "F";

**Colleoni Rinaldo**, nato a Calusco d'Adda (BG) il 7 ottobre 1943, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**"COMUNE DI CALUSCO D'ADDA"**

con sede in Calusco d'Adda (BG), piazza San Fedele n.1 - codice fiscale: 00229710165, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 30 novembre 2005 numero 62, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "G";

**Esposito Cristiano**, nato a Bergamo il 26 gennaio 1969, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**"COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO"**

con sede in Capriate San Gervasio (BG), piazza della Vittoria n.4 - codice fiscale: 00325440162, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2005 numero 55, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "H";

**Stefini Stefano**, nato a Caprino Bergamasco (BG) l'11 dicembre 1943, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**"COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO"**

con sede in Caprino Bergamasco (BG), via Roma n.2 - codice fiscale: 82003130166, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 2005 numero 41, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "I";

**Bolognini Attilio**, nato a Carvico (BG) il 9 gennaio 1945, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**"COMUNE DI CARVICO"**

con sede in Carvico (BG), via S.Maria n.13 - codice fiscale: 01024090167, a ciò autorizzato con delibere del Consiglio Comunale in data 9 dicembre 2005 numero 33 e 34, delibere che,

.2 - codice  
ra del Con-  
5, delibera  
to sotto la  
54, domici-  
che agi-  
ni Caproni  
to con de-  
006 numero  
1 presente  
7 ottobre  
ttoindica-  
n.1 -  
libera del  
62, de  
atto sotto  
di  
69, domi-  
che a-  
Vittoria  
con de-  
05 numero  
presente  
dicembre  
oindica-  
- codice  
del Con-  
delibera  
sotto la  
945, do-  
to; che  
Fiscale:  
lio Co-  
re che,

in copia autentica, si allegano al presente atto sotto le  
lettere "L" e "M";  
Marra Pierluigi, nato a Bergamo il 27 gennaio 1962, domici-  
liato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agi-  
sce nella sua qualità di Sindaco del  
"COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA"  
con sede in Chignolo d'Isola (BG), via IV Novembre n.3 - co-  
dice fiscale: 00575760160, a ciò autorizzato con delibera del  
Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2005 numero 32, deli-  
bera che, in copia autentica, si allega al presente atto sot-  
to la lettera "N";  
villa Remo, nato a Capriate San Gervasio (BG) il 10 novembre  
1936, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindica-  
to, che agisce nella sua qualità di Sindaco del  
"COMUNE DI CISANO BERGAMASCO"  
con sede in Cisano Bergamasco (BG), piazza Caduti n.2 - codi-  
ce fiscale: 82001390168, a ciò autorizzato con delibera del  
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2005 numero 43, deli-  
bera che, in copia autentica, si allega al presente atto sot-  
to la lettera "O";  
Zonca Massimo, nato a Bergamo il 6 marzo 1964, domiciliato  
per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nel-  
la sua qualità di Sindaco del  
"COMUNE DI FILAGO"  
con sede in Filago (BG), piazza Dante Alighieri n.12 - codice  
fiscale: 00286540166, a ciò autorizzato con delibera del Con-  
siglio Comunale in data 5 dicembre 2005 numero 66, delibera  
che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la  
lettera "P";  
Cavagna Maurizio, nato a Bonate Sotto (BG) il 14 giugno 1959,  
domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che  
agisce nella sua qualità di Sindaco del  
"COMUNE DI MADONE"  
con sede in Madone (BG), piazza San Giovanni n.1 - codice fi-  
scale: 00575780168, a ciò autorizzato con delibera del Consi-  
glio Comunale in data 19 dicembre 2005 numero 40, delibera  
che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la  
lettera "Q";  
Belloli Domenico, nato a Verdello (BG) il 27 maggio 1943, do-  
miciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che  
agisce nella sua qualità di Sindaco del  
"COMUNE DI MAPELLO"  
con sede in Mapello (BG), piazza IV Novembre n.1 - codice fi-  
scale: 00685130163, a ciò autorizzato con delibera del Consi-  
glio Comunale in data 27 dicembre 2005 numero 64, delibera  
che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la  
lettera "R";  
Russo dott.Santo, nato a Montepaone (CZ) il 1° novembre 1956,  
domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che  
agisce nella sua qualità di procuratore speciale del



===== "COMUNE DI MEDOLAGO" =====  
con sede in Medolago (BG), piazza Lorenzo Marcoli n.2 - codice fiscale: 82003850169, a ciò autorizzato con procura speciale in data odierna n.18896 rep. a mio rogito che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "S", procura rilasciata dal Commissario Straordinario in appoggio alla delibera n.52 del 20 dicembre 2005 del Commissario Straordinario ai sensi dell'art.42 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; =====  
Pozzi Leonida, nato a Bergamo (BG) il 3 aprile 1936, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del =====

===== "COMUNE DI PONTE SAN PIETRO" =====  
con sede in Ponte San Pietro (BG), piazza Libertà n.1 - codice fiscale: 00250450160, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 23 dicembre 2005 numero 41, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "T"; =====  
Vanalli Pierguido, nato a Bergamo (BG) il 9 marzo 1964, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del =====

===== "COMUNE DI PONTIDA" =====  
con sede in Pontida (BG), via Lega Lombarda n.30 - codice fiscale: 82000590164, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 26 gennaio 2006 numero 2, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "U"; =====  
Bonacina Guido, nato a Presezzo (BG) il 10 ottobre 1953, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del =====

===== "COMUNE DI PRESEZZO" =====  
con sede in Presezzo (BG), via Vittorio Veneto n.1049 - codice fiscale: 82003210166, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 2005 numero 49, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "V"; =====  
Paradiso Filippo Domenico, nato a Matera l'8 luglio 1962, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di procuratore speciale per il =====


===== "COMUNE DI SOLZA" =====  
con sede in Solza (BG), via S. Rocco n.13 - codice fiscale: 82003170162, a ciò autorizzato con procura speciale in data odierna n.18881 rep. a mio rogito che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "Z", procura rilasciata in appoggio alla delibera n.1 del 19 gennaio 2006 del Commissario Prefettizio ai sensi dell'art.42 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; =====

Bolognini Eugenio, nato a Bergamo l'11 ottobre 1958, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del =====

===== "COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII" =====

=====  
- codi-  
ra spe-  
in ori-  
3", pro-  
ggio al-  
Straor-  
57; ====  
domici-  
che agi-  
=====  
- codi-  
era del  
1, deli-  
cto sot-  
=====  
1, domi-  
che a-  
=====  
dice fi-  
1 Consi-  
era che,  
la let-  
=====  
953, do-  
to, che  
=====  
- codi-  
era del  
9, deli-  
cto sot-  
=====  
962, do-  
to, che  
=====  
fiscale:  
in data  
si alle-  
lasciata  
Commis-  
sto 2000  
=====  
domici-  
che agi-  
=====  
=====

con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), piazza Mater  
et Magistra - codice fiscale: 82003830161, a ciò autorizzato  
con delibera del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2005  
numero 60, delibera che, in copia autentica, si allega al  
presente atto sotto la lettera "A1"; =====  
Ghisleni Clara, nata a Suisio (BG) il 23 settembre 1951, do-  
miciliata per la carica presso il Comune sottoindicato, che  
agisce nella sua qualità di Sindaco del =====  
===== "COMUNE DI SUISIO" =====  
con sede in Suisio (BG), via Alcide de Gasperi n.2 - codice  
fiscale: 00321890162, a ciò autorizzata con delibera del Con-  
siglio Comunale in data 21 dicembre 2005 numero 47, delibera  
che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la  
lettera "B1"; =====  
Longhi Rossano, nato a Bergamo il 3 settembre 1970, domici-  
liato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agi-  
sce nella sua qualità di Sindaco del =====  
===== "COMUNE DI TERNO D'ISOLA" =====  
con sede in Terno d'Isola (BG), via Casolini n.7 - codice fi-  
scale: 82005730161, a ciò autorizzato con delibera del Consi-  
glio Comunale in data 20 dicembre 2005 numero 113, delibera  
che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la  
lettera "C1"; =====  
Carissimi Serafino, nato a Sotto il Monte (BG) il 4 gennaio  
1959, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindica-  
to, che agisce nella sua qualità di Sindaco del =====  
===== "COMUNE DI VILLA D'ADDA" =====  
con sede in Villa d'Adda (BG), via del Borgo n.1 - codice fi-  
scale: 00616720165, a ciò autorizzato con delibera del Consi-  
glio Comunale in data 22 dicembre 2005 numero 55, delibera  
che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la  
lettera "D1"; =====  
cittadini italiani ed Enti di diritto italiano, delle cui i-  
dentità personali io Notaio sono certo, i quali convengono e  
stipulano quanto segue. =====  
1) Costituzione - sede - oggetto - durata - statuto =====  
E' costituita fra COMUNE DI AMBIVERE, COMUNE DI BOTTANUCO,  
COMUNE DI BONATE SOPRA, COMUNE DI BONATE SOTTO, COMUNE DI  
BREMBATE, COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA, COMUNE DI CALUSCO  
D'ADDA, COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO, COMUNE DI CAPRINO  
BERGAMASCO, COMUNE DI CARVICO, COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA,  
COMUNE DI CISANO BERGAMASCO, COMUNE DI FILAGO, COMUNE DI MA-  
DONE, COMUNE DI MAPELLO, COMUNE DI MEDOLAGO, COMUNE DI PONTE  
SAN PIETRO, COMUNE DI PONTIDA, COMUNE DI PRESEZZO, COMUNE DI  
SOLZA, COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, COMUNE DI  
SUISIO, COMUNE DI TERNO D'ISOLA e COMUNE DI VILLA D'ADDA, ai  
sensi dell'art.31 e dell'art.114 del D.Lgs.267/2000 (e sulla  
base della Convenzione approvata da tutti i singoli comuni),  
un'azienda speciale consortile per la gestione associata di  
funzioni e di servizi di competenza degli enti locali in ma-



teria socio assistenziale e socio sanitaria, denominata: =====  
"ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO" - AZIENDA TERRITO-  
===== RIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA =====  
La sede legale dell'AZIENDA è in Bonate Sotto (BG), via Gari-  
baldi. =====  
L'AZIENDA ha facoltà, con delibera dell'Assemblea Consortile,  
di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursa-  
li, agenzie e rappresentanze nel territorio degli enti con-  
sorziati nel rispetto delle leggi vigenti. =====  
L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'A-  
ZIENDA può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad  
esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'of-  
ferta di servizi sul territorio dei comuni proprietari. =====  
Scopo dell'AZIENDA è l'esercizio in proprio e/o per conto  
terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate  
e/o collegate delle attività connesse ed inerenti: =====  
- alla gestione dei servizi sociali, servizi socio - educati-  
vi, assistenziali e socio-sanitari in generale, =====  
- alla gestione dei servizi alla persona a prevalente carat-  
tere sociale in particolare alle fasce deboli della popola-  
zione quali anziani, disabili, minori e famiglia e nuove po-  
vertà, ivi compresi interventi di formazione e orientamento,  
- ogni altra attività inerente il socio-assistenziale e so-  
cio-sanitario ad essa commissionato in convenzione, con pro-  
tolli d'intesa o con altra forma giuridica dai singoli Co-  
muni, dagli Enti, Fondazioni o Associazioni che possono o me-  
no afferire al Piano di Zona del distretto. =====  
In qualsiasi caso ogni tipo di attività sociale o socio assi-  
stenziale di competenza degli enti locali consorziati. =====  
Il funzionamento dell'azienda qui costituita è regolamentato  
dallo statuto e dalle disposizioni contenute nel decreto le-  
gislativo n.267/2000 e nella legge quadro n.328/2000 per la  
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  
sociali e le leggi di settore. =====  
Più in particolare, l'ordinamento ed il funzionamento dell'a-  
zienda speciale (inclusa la durata, gli scopi e le finalità,  
gli organi ed il loro funzionamento) è disciplinato dalle  
norme organizzative risultanti dallo statuto sociale composto  
da numero 50 (cinquanta) articoli, statuto che, previa lettu-  
ra datane da me Notaio ai comparenti e previa approvazione e  
vidimazione da parte degli stessi e di me Notaio, si allega  
al presente atto sotto la lettera "E1", quale parte integran-  
te e sostanziale. =====  
L'azienda speciale consortile qui costituita è un ente stru-  
mentale dei comuni aderenti ed è dotata di personalità giuri-  
dica e di autonomia gestionale. =====  
2) Fondo di dotazione =====  
Il fondo iniziale di dotazione è fissato in Euro 50.000,00  
(cinquantamila/00) e viene costituito dai comuni fondatori  
nelle seguenti proporzioni, corrispondenti alle rispettive

quote di partecipazione:

SOCI	CAPITALE	%
COMUNE DI AMBIVERE	1.753,88	3,51
COMUNE DI BONATE SOPRA	2.396,34	4,79
COMUNE DI BONATE SOTTO	2.211,07	4,42
COMUNE DI BOTTANUCO	2.050,67	4,10
COMUNE DI BREMBATE	2.493,11	4,99
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	2.432,95	4,87
COMUNE DI CALUSCO D'ADDA	2.607,97	5,22
COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	2.499,63	5,00
COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO	1.753,88	3,51
COMUNE DI CARVICO	1.970,22	3,94
COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA	1.753,88	3,51
COMUNE DI CISANO BERGAMASCO	2.219,14	4,44
COMUNE DI FILAGO	1.753,88	3,51
COMUNE DI MADONE	1.819,05	3,64
COMUNE DI MAPELLO	2.213,09	4,43
COMUNE DI MEDOLAGO	1.753,88	3,51
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	2.923,23	5,85
COMUNE DI PONTIDA	1.759,26	3,52
COMUNE DI PRESEZZO	2.024,81	4,05
COMUNE DI SOLZA	1.753,88	3,51
COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	1.846,26	3,69
COMUNE DI SUISIO	1.839,21	3,68
COMUNE DI TERNO D'ISOLA	2.190,25	4,38
COMUNE DI VILLA D'ADDA	1.980,46	3,96

Il fondo di dotazione è interamente formato con conferimento di denaro.

Di detto ammontare di capitale è stato già eseguito il versamento presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bonate Sotto, come risulta dalla ricevuta in data 17 marzo 2006, esibita a me Notaio.

### 3) Esercizio sociale

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2006.

### 4) Nomina organo amministrativo

L'amministrazione della azienda speciale viene affidata ad un consiglio di amministrazione di 3 (tre) membri che durerà in carica per cinque esercizi e così fino all'approvazione del bilancio che chiude al 31 dicembre 2010, con tutti i poteri di gestione di cui all'art.33 dell'allegato statuto.

I componenti nominano membri del consiglio di amministrazione i signori

Plati Gabriella, suddetta,

Viscardi Michela, nata a Bergamo il 5 dicembre 1970, codice fiscale VSC MHL 70T45 A794A, residente a Calusco d'Adda, via Torino n.31,

Locatelli Diego, nato a Brembate Sopra (BG) il 2 marzo 1958, codice fiscale LCT DGI 58C02 B138W, residente a Brembate di Sopra (BG), via Ventoglio n.1.



I nominati membri del consiglio di amministrazione preavvertiti della loro nomina hanno già significato la loro disponibilità e accettazione.

Fra essi la signora Plati Gabriella viene nominata Presidente. L'eventuale compenso spettante al nominato consiglio di amministrazione sarà determinato con successiva delibera assembleare.

Il presidente del consiglio di amministrazione e ciascuno dei membri del consiglio di amministrazione, tutti in via tra di loro disgiunta, vengono espressamente facoltizzati a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione dell'azienda speciale e ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte le modifiche eventualmente richieste dall'autorità competente.

**5) Spese e norme fiscali**

Le spese e tasse di quest'atto, connesse e dipendenti, sono a carico della costituita azienda speciale.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, ad eccezione dell'allegato statuto.

Il presente atto scritto in parte di mia mano e in parte a macchina da persona di mia fiducia su sedici pagine di quattro fogli è stato letto da me Notaio ai signori qui intervenuti che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio.

firmato: Ravasio Alma  
firmato: Locatelli Angelo  
firmato: Bonifaccio Giancarlo  
firmato: Brembilla Emma  
firmato: Plati Gabriella  
firmato: Rota Giacomo  
firmato: Colleoni Rinaldo  
firmato: Esposito Cristiano  
firmato: Stefini Stefano  
firmato: Bolognini Attilio  
firmato: Marra Pierluigi  
firmato: Villa Remo  
firmato: Zonca Massimo  
firmato: Cavagna Maurizio  
firmato: Belloli Domenico  
firmato: Russo Santo  
firmato: Pozzi Leonida  
firmato: Vanalli Pierguido  
firmato: Bonacina Guido  
firmato: Paradiso Filippo Domenico  
firmato: Bolognini Eugenio  
firmato: Ghisleni Clara  
firmato: Longhi Rossano  
firmato: Carissimi Serafino  
firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (L.S.)



==== TITOLO I =====

==== COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE =====

Art.1 =====

Costituzione =====

1. Fra i Comuni di AMBIVERE, BOTTANUCO, BONATE SOPRA, BONATE SOTTO, BREMBATE, BREMBATE DI SOPRA, CALUSCO D'ADDA, CAPRIATE SAN GERVASIO, CAPRINO BERGAMASCO, CARVICO, CHIGNOLO D'ISOLA, CISANO BERGAMASCO, FILAGO, MADONE, MAPELLO, MEDOLAGO, PONTE SAN PIETRO, PONTIDA, PRESEZZO, SOLZA, SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, SUISIO, TERNO D'ISOLA e VILLA D'ADDA, ai sensi dell'art.31, e dell'art.114 del D.Lgs.267/2000 (e sulla base della Convenzione approvata da tutti i singoli comuni), è costituita, (a seguito di specifica convenzione), un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata =====

===== "ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO" - =====

===== AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA =====

(anche detta nel seguito, per brevità, AZIENDA) per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art. 3. =====

2. L'AZIENDA è ente strumentale dei comuni aderenti al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale. =====

3. Il funzionamento dell'AZIENDA è regolamentato dal presente Statuto e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.267/2000 e nella legge quadro n.328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le leggi di settore. =====

Art. 2 =====

Sede dell'AZIENDA =====

1. La sede legale dell'AZIENDA è in Bonate Sotto (BG). =====

2. L'AZIENDA ha facoltà, con delibera dell'Assemblea Consortile, di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio degli enti consorziati nel rispetto delle leggi vigenti. =====

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'AZIENDA può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

Art. 3 =====

Scopo e finalità =====

1. Scopo dell'AZIENDA è l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate delle attività connesse ed inerenti: =====

- alla gestione dei servizi sociali, servizi socio - educativi, assistenziali e socio-sanitari in generale, =====

- alla gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale in particolare alle fasce deboli della popolazione quali anziani, disabili, minori e famiglia e nuove povertà, ivi compresi interventi di formazione e orientamento,



- ogni altra attività inerente il socio-assistenziale e socio-sanitario ad essa commissionato in convenzione, con protocolli d'intesa o con altra forma giuridica dai singoli Comuni, dagli Enti, Fondazioni o Associazioni che possono o meno afferire al Piano di Zona del distretto. =====

In qualsiasi caso ogni tipo di attività sociale o socio assistenziale di competenza degli enti locali consorziati. =====

2. L'AZIENDA potrà (ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 01/09/1993 n.385 e come precisato dalla delibera del CICR del 03/03/1994) ricevere finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, dai soci, anche non in forma paritetica. ===

3. I servizi istituzionali facenti capo all'AZIENDA sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare: =====

1. Anziani =====

2. Nuove Povertà =====

3. Disabili =====

4. Minori-Famiglia =====

4. Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'AZIENDA hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico. =====

5. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, le funzioni socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite. =====

Le progettazioni riferite alla legge 328/2000 e alle leggi di settore dovranno essere rispondenti agli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Sindaci. =====

6. L'AZIENDA può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati, anche non compresi nell'ambito distrettuale dell'Isola Bergamasca e bassa Val San Martino, che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali e socio sanitari aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 3. =====

7. L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi: =====

a) Definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale e socio sanitaria previste da normativa dello Stato e del-

la  
tor:  
di :  
b)  
soc:  
con  
to  
ti;  
c)  
con  
d)  
rapl  
ste)  
e)  
re .  
f)  
liz:  
del  
g)  
tat.  
di  
del  
sen  
h)  
al  
lit  
lup  
i)  
ne  
cat  
lit  
svi  
j)  
nit  
par  
k)  
int  
fin  
dei  
com  
l)  
all  
del  
m)  
zio  
ser  
n)  
sti  
men  
8.



e so- la Regione, con particolare riferimento agli atti programma-  
on pro- tori previsti e definiti dalla legge 328/2000 e alle leggi  
oli Co- di settore contenute nei piani di Zona; =====  
o me- (b) Rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni as-  
===== sociati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore  
o assi- con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché colloca-  
===== to in posizione servente rispetto agli Enti Locali consorzia-  
egisla- ti; =====  
ra del- c) Strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi,  
tiferi- con razionalizzazione su base territoriale della erogazione; =  
a. === d) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del  
o dif- rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assi-  
resi- stenziali e socio sanitari integrati; =====  
valen- e) Accrescimento delle possibilità di investimento nel setto-  
e in re dei servizi alla persona; =====  
===== f) Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a rea-  
===== lizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità  
===== del prodotto; =====  
===== g) Creazione di un ambito di produzione spiccatamente orien-  
===== tato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole  
o gli di formazione della strategia e della volontà politica  
nizza- dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappre-  
anche sentanza e del controllo democratico; =====  
purare h) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati  
pi di al, "soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centra-  
nutare lità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo svi-  
atura luppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;  
varia- i) Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazio-  
oltre ne tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi edu-  
dina- cativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la po-  
===== litica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo  
etta- sviluppo locale; =====  
aree, j) Mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sa-  
ività nitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con  
===== particolare riferimento alle fasce più marginali; =====  
gi di k) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello  
ressi intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse  
===== finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione  
ente, dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai  
vati, comuni di minore dimensione demografica; =====  
arga- l) Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva  
riale alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e  
o-as- delle loro associazioni; =====  
elli m) Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribu-  
===== zione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli  
z; e servizi; =====  
===== n) Sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella ge-  
tua- stione che nella progettazione degli interventi anche speri-  
zia- mentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.  
del- 8. Gli enti aderenti possono conferire ulteriori funzioni e



servizi di propria competenza, qualora ritengano opportuno gestire tali funzioni e servizi a livello sovracomunale. =====

===== Art.4 =====

===== Gestione dei servizi =====

1. L'AZIENDA, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, può esercitare la gestione di uno o più servizi di cui all'articolo precedente mediante le seguenti forme: =====

- direttamente, a mezzo della propria struttura organizzativa;  
- attraverso acquisizioni di partecipazioni, anche totalitarie, in imprese o società aventi ad oggetto una o più delle predette attività ovvero attraverso conferimenti o concentrazioni, comunque attuate, di partecipazioni e/o rami d'azienda in dette imprese o società; =====

- Attraverso l'affidamento di servizi a società private e/o cooperative sociali. =====

2. L'AZIENDA può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. =====

3. L'AZIENDA è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione e/o semplice contratto di servizio, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati. =====

4. L'AZIENDA può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme. =====

Art.5 =====

Durata =====

1. L'AZIENDA ha la durata di 50 anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva coincidente con la stipula dell'atto costitutivo. =====

2. Al termine finale, l'AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti. =====

3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti. =====

4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo. =====

Art.6 =====

Modalità di partecipazione =====

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'AZIENDA distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo. =====



2. La partecipazione all'AZIENDA deriva da: =====  
a) conferimento del capitale di dotazione, =====  
b) conferimento di servizi attinenti l'oggetto. =====  
3. I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono  
soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile. =====  
4. I soci fondatori sono i 24 (ventiquattro) Comuni (enti  
pubblici) dell'Isola Bergamasca e della Bassa Val San Marti-  
no, indicati all'art.1, rappresentati dai Sindaci dei singo-  
li Comuni, ovvero da propri delegati. =====  
5. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusiva-  
mente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo  
le leggi alle quali sono soggetti. =====  
6. La partecipazione, con relativa iscrizione al libro soci,  
comporta la piena ed assoluta adesione allo statuto, alle de-  
liberazioni delle assemblee ed alle Leggi che regolano la vi-  
ta dell'AZIENDA. =====  
7. I rapporti tra i comuni soci e l'AZIENDA sono regolati da  
disciplinari, regolamenti o contratti di servizio che preve-  
dano, tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i  
risultati attesi, la pianificazione economica e, sulla base  
di questa, i corrispettivi da riconoscere all'AZIENDA. =====  
**Art. 7 =====**  
**Diritti dei partecipanti =====**  
1. Ciascun ente conferente ha diritto a partecipare alla vita  
aziendale. La partecipazione si esplica attraverso: =====  
a) la partecipazione all'Assemblea dell'AZIENDA, con diritto  
a concorrere nella formazione della volontà collegiale attra-  
verso il voto, secondo le modalità indicate al successivo  
art.10; =====  
b) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di  
recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferi-  
menti, al netto della quota parte delle eventuali perdite i-  
scritte a bilancio; =====  
c) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto  
dell'estinzione dell'AZIENDA, proporzionato ai voti assem-  
blari totali. =====  
**Art. 8 =====**  
**Partecipazione alla vita sociale =====**  
1. Ciascun ente consorziato partecipa all'assemblea con un  
proprio rappresentante. =====  
2. Gli enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente  
alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli in-  
dirizzi strategici dell'AZIENDA e alla nomina e revoca degli  
organismi della medesima. =====  
3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il control-  
lo sull'operato dell'AZIENDA e a verificare la rispondenza  
dell'azione alle finalità per cui essa è costituita. =====  
4. Gli Enti consorziati debbono, inoltre, concorrere al fi-  
nanziamento corrente dell'AZIENDA erogando alla stessa un  
contributo determinato sulla base dei criteri di cui al suc-



cessivo art.14. =====  
5. Gli Enti consorziati possono, infine - anche su base libera e volontaria - partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti. =====

Articolo 9 =====  
Capitale di dotazione dell'AZIENDA =====

1. All'atto della costituzione i comuni proprietari provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite per il 40% in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2003 e per il 60% in base al numero dei consorziati, per un ammontare complessivo di euro 50.000,00.= (cinquanta-mila/00). =====

Art. 10 =====  
Criteri di partecipazione al voto assembleare =====

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea consortile dal proprio Sindaco o da persona da questi delegata preferibilmente in via permanente. =====

2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000. =====

3. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate: =====

a) quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti = 600 voti. =====

I suddetti 600 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto. La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuato da ciascun ente dal giorno di costituzione dell'AZIENDA al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio. =====

I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale e alle successive ricapitalizzazioni dell'AZIENDA e ad operazioni di investimento. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi; =====

b) quota relativa al conferimento di servizi = 400 voti. =====  
I suddetti 400 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso e il numero dei servizi conferiti o delegati all'AZIENDA. =====

La ponderazione della popolazione avviene attraverso l'applicazione al dato demografico di un coefficiente che riflette il valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale correlato ai medesimi, escluse eventuali quote derivanti da prestazioni a soggetti non consorziati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto

La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico appositamente riclassificato per servizi e la popolazione residente al 31 dicembre in ciascuno dei comuni consorziati.

4. Per la prima seduta i voti a disposizione di ciascun comune proprietario riferiti alla sola quota a) sono calcolati sulla base del conferimento di cui al precedente articolo 9.

5. Per il primo anno di gestione, in assenza del conto economico d'esercizio, viene preso a base il bilancio preventivo.

6. L'Assemblea si impegna a verificare i criteri di partecipazione al voto assembleare al termine del primo anno di funzionamento.

7. Allo scopo di rappresentare adeguatamente ogni realtà, si stabilisce che la popolazione dei Comuni con meno di 3.000 abitanti venga arrotondata a 3.000 abitanti.

**Art. 11**

**Astensione obbligatoria dal voto assembleare**

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.

2. Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta.

**Art. 12**

**Ricalcolo periodico dei Voti Assembleari**

1. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione).

2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

1. recessi

2. nuove ammissioni

3. nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorzio.

4. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote



di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato. =====

5. L'assemblea consortile, delibera a maggioranza dei 2/3, l'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti modificando il riparto dei 1.000 voti assembleari. =====

6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti Consorziati; le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse. ==

Art. 13 =====

Modalità di accoglimento di nuovi enti =====

1. Nel caso di specie, l'Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione. =====

2. L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto. =====

Art. 14 =====

Criteri di partecipazione alla spesa =====

1. Gli Enti Consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività corrente dell'AZIENDA erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto del peso demografico e/o del livello di fruizione dei servizi così come meglio specificato nel relativo contratto di servizio. =====

Art. 15 =====

Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi =====

1. L'AZIENDA ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati - ivi compresi Enti Locali non consorziati - nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale. =====

Art.16 =====

Recesso =====

1. è consentito il recesso degli enti Consorziati, in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti. =====

2. Il recesso esercitato prima che sia trascorso un biennio dall'ingresso dell'Ente nell'AZIENDA non produce effetti se non decorso il biennio prescritto. =====

3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura. ===

4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione. =====

5. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguen-

te. =====

**Art.17 =====**

**Scioglimento =====**

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile. =====

2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'AZIENDA, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art.10 e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione. =====

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario. =====

4. Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso. =====

**===== TITOLO II =====**

**===== GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE =====**

**Art.18 =====**

**L'Assemblea Consortile =====**

1. L'assemblea dell'AZIENDA consortile è l'organo di raccordo con gli Enti Soci. Essa è composta dai legali rappresentanti di ciascun Ente Consortile o da loro delegati. =====

2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento. =====

3. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'AZIENDA, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni. =====

4. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto. =====

La delega non può essere conferita agli amministratori, al revisore dei conti e ai dipendenti dell'AZIENDA, né delle società eventualmente collegate o controllate. =====

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea; la rappresentanza deve essere conferita per scritto ed i documenti relativi devono essere conservati agli atti dell'AZIENDA. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee. =====

5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria. =====



6. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'AZIENDA, si intende eletto a tutti gli effetti di legge e del presente statuto presso l'indirizzo risultante dal libro soci. =====

**Art.19** =====

**Durata** =====

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche. =====

**Art.20** =====

**Attribuzioni** =====

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti: =

a. elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente; =====

b. definisce il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi del c. 2, art 30 del presente Statuto); ==

c. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione; =====

d. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto; =====

e. nomina il Revisore dei Conti; =====

f. stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e del revisore dei conti o dei membri del Collegio dei Revisori; =====

g. determina gli indirizzi strategici dell'AZIENDA, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 29; =====

h. nomina e revoca i rappresentanti dell' AZIENDA negli enti cui essa partecipa; =====

i. approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni; =====

j. delibera inoltre sui seguenti oggetti: =====

1. modifiche allo Statuto dell'AZIENDA; =====

2. richieste di ammissione di altri Enti all'AZIENDA; =====

3. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali; =====

4. scioglimento dell'AZIENDA; =====

5. modifiche alla Convenzione; =====

6. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente; =====

7. riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero de voti spettanti ad ogni Ente consorziato. =====

8. bilancio sociale; =====

9.  
10.  
Ist  
Pub  
11.  
den  
12.  
13.  
tal  
14.  
get  
del  
di  
ste  
15.  
lia  
2.  
dot  
que  
rat  
ces  
Art  
Adu  
1.  
all  
prc  
Ren  
2.  
men  
sid  
qua  
pre  
Nel  
inc  
3.  
del  
scr  
le  
sic  
del  
4.  
si  
mur  
5.  
sic  
Dir  
Art  
Cor  
1.  
dia



traverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 18, comma 7, con un preavviso antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma o fax o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea. =====

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione, con contestuale messa a disposizione degli atti. =====

4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea e le proprie deliberazioni si intendono validamente adottate allorché siano presenti tutti gli Enti soci e tutti gli amministratori risultino presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. =====

5. La prima adunanza viene convocata entro 20 giorni dalla data di firma dello statuto, dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i comuni aderenti all'AZIENDA ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente. =====

6. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'AZIENDA, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente. =====

7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni. =====

Art.23 =====

**Validità delle sedute** =====

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale dell'AZIENDA, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% degli Enti soci. =====

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima. =====

3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i comuni presenti rappresentino almeno il 50% del capitale sociale dell'AZIENDA. =====

4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze anche i componenti che sono tenuti ad astenersi sulle decisioni in oggetto. =====

5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento. =====

Ar  
 Va  
 1.  
 lc  
 nu  
 pr  
 na  
 2.  
 pr  
 li  
 3.  
 cc  
 ac  
 4.  
 pc  
 pr  
 Ar  
 Ma  
 1.  
 tu  
 va  
 a.  
 Pr  
 b.  
 gl  
 c.  
 di  
 d.  
 e.  
 f.  
 g.  
 h.  
 i.  
 st  
 j.  
 an  
 k.  
 de  
 1.  
 qu  
 st  
 2.  
 do  
 la  
 lo  
 nu  
 le  
 3.  
 me  
 Ar



presso  
nna 7,  
anza.  
on me-  
ca me-  
ne ap-  
====  
gior-  
attare  
zioni,  
sposi-  
====  
pro-  
allor-  
mini-  
nes-  
====  
dalla  
mblea  
ro di  
questi  
====  
e de-  
one e  
a del  
====  
menti  
iorni  
sul  
lmeno  
====  
====  
lida-  
che  
ZIEN-  
50%  
====  
l'As-  
su-  
nella  
====  
ente  
o il  
====  
anche  
i in  
====  
ica-  
====

Art.24 =====  
Validità delle deliberazioni =====  
1. Ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art.10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti. =====  
2. E' valida la deliberazione approvata a maggioranza dei presenti fatti salvi i casi previsti dall'art.25, per i quali è richiesta la maggioranza dei 2/3. =====  
3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi. =====  
4. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente. =====  
Art. 25 =====  
Maggioranza dei 2/3 =====  
1. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni: =====  
a. nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente; =====  
b. nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione; =====  
c. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro; =====  
d. revoca del Presidente dell'Assemblea; =====  
e. nuove ammissioni di Enti all'AZIENDA; =====  
f. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali =====  
g. modifiche statutarie; =====  
h. scioglimento; =====  
i. determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione; =====  
j. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione; =====  
k. contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea; =====  
1. modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10; =====  
2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti. =====  
3. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere. =====  
Art.26 =====



**Il Presidente dell'Assemblea Consortile** =====

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile, nominato secondo la procedura di voto di cui al precedente art.25, è il Presidente dell'AZIENDA e dura in carica 5 anni. =====
2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'AZIENDA ed esercita le seguenti funzioni: =====
  - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile; =====
  - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile; =====
  - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea; ==
  - d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'AZIENDA, e in particolare gli atti di cui all'art.20 e all'art. 42, comma 3 del presente Statuto. =====
  - e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea; =====
  - f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea. =====
3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. =====
4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età. =====
5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede del Comune di appartenenza. =====

**Art.27** =====

**Regolamento dell'Assemblea** =====

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa. ==
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art.25. =====

**Art. 28** =====

**Commissioni tecniche** =====

1. Il modello gestionale adottato dall'AZIENDA che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni. =====
2. Per questo l'AZIENDA può avvalersi della consultazione di Commissioni Tecniche composte dagli attori istituzionali e non presenti sul territorio. =====
3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di: =====
  - a) fornire agli organi politici e tecnici dell'AZIENDA periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio; =====

b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'AZIENDA; =====  
c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate. =====  
4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea. =====  
**Art. 29** =====  
**Strumenti di indirizzo per le politiche sociali** =====  
1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea consortile definisce periodicamente le LINEE DI INDIRIZZO a cui l'AZIENDA deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali. =====  
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici e splicitati nelle suddette linee di indirizzo. =====  
**Art.30** =====  
**Il Consiglio di Amministrazione** =====  
1. L'AZIENDA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile. =====  
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a sette membri, compreso il Presidente. =====  
3. Gli amministratori sono rieleggibili; il loro numero è determinato all'atto della nomina; essi potranno essere scelti tra gli amministratori pubblici degli enti soci se previsto dallo Statuto Comunale o tra esperti o consulenti con speciale competenza tecnica e amministrativa, resteranno in carica per cinque esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori devono obbligatoriamente possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnica/amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. ==  
4. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun amministratore, conservato agli atti dell'AZIENDA. =====  
5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto. =====  
6. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura: =====  
- ciascun Ente socio presenta una rosa di candidati per la nomina a Presidente ed a membro del Consiglio di Amministrazione; =====  
- la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'AZIENDA ed a conformarsi agli in-



dirizzi stabiliti dall'Assemblea; =====  
- la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura stabilita dall'art.25. =  
7. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei. =====

Art.31 =====

**Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione** =====

1. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per la nuova nomina. =====

E' fatto divieto agli amministratori di esercitare un'attività concorrente per conto terzi o per proprio conto conformemente ai disposti del codice civile. =====

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. =====

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea. =====

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina. =====

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita. =====

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile. =====

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. =====

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le

S  
d  
1  
n  
c  
t  
A  
D  
1  
p  
a  
e  
g  
A  
C  
1  
2  
b  
a  
d  
3  
p  
a  
b  
4  
f  
5  
F  
c  
g  
I  
i  
1  
t  
I  
a  
h  
c  
r  
c  
a  
e  
a  
h  
c  
c  
1  
c  
c  
c  
a

=====  
ortile  
.25. =  
un Vi-  
sosti-  
mento  
=====  
=====  
ratori  
siglio  
nuova  
=====  
atti-  
nfor-  
=====  
i ca-  
mblea  
nuovo  
=====  
onsi-  
l'As-  
=====  
o dei  
ibera  
venir  
mina.  
vista  
=====  
a in-  
secu-  
=====  
con  
del  
vede  
enza.  
mini-  
resi-  
qual-  
l'As-  
=====  
liere  
ente  
to e  
sor-  
enti  
=====  
ono-  
=====  
n le

stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del prece-  
dente art.25. =====  
10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surroga-  
no i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi  
causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di  
tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.  
**Art. 32** =====  
**Divieto di partecipazione alle sedute** =====  
1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono  
prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino  
atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale  
essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto  
grado. =====  
**Art. 33** =====  
**Competenze** =====  
1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. =  
2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deli-  
berare se non intervengono o prendano parte alla votazione  
almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presi-  
dente o chi lo sostituisce. =====  
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono  
prese con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli  
amministratori in carica e devono risultare da apposito ver-  
bale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente. =  
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne  
fa le veci. =====  
5. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri  
per l'amministrazione ordinaria dell'AZIENDA, da attuarsi se-  
condo le linee guida dettate dall'assemblea dei soci, salvo  
gli ulteriori poteri che risultano dall'atto di nomina. =====  
L'Organo Amministrativo dovrà scrupolosamente attenersi alle  
indicazioni fornite dall'assemblea dei soci e relazionare  
l'attività svolta anche all'assemblea dei Sindaci del terri-  
torio di competenza. =====  
Il Consiglio d'Amministrazione in particolare: =====  
a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea; ==  
b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali; =====  
c) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientri-  
no nelle competenze di altri organi; =====  
d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi  
alle giurisdizioni ordinarie e speciali. =====  
6. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione: =====  
a. la nomina del Vicepresidente =====  
b. la scelta e la nomina del Direttore; =====  
c. l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la  
disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e  
l'approvazione del regolamento di organizzazione =====  
d. il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi  
di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne  
ad alto contenuto di professionalità; =====



e. le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nelle linee guida per gli acquisti; =====  
 f. l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo; =====  
 g. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile; =====  
 h. ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo; =====  
 i. la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans; =====  
 j. la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi; =====  
 k. la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore; =====  
 l. l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'AZIENDA, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore. =====  
 7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile. =====

**Art.34** =====

**Convocazione** =====

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. =====

La convocazione è fatta a cura del Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o messaggio via posta elettronica che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'adunanza ai componenti del Consiglio ed ai revisori se nominati; in caso d'urgenza la convocazione potrà avere luogo negli stessi modi con comunicazioni che devono pervenire con almeno tre giorni liberi di preavviso. =====

La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché le materie da trattare. Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio, anche se non convocate con le suddette formalità, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed ai revisori se nominati. =====

è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. =====  
 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e

dov  
ste  
Art  
Il  
1.  
fro  
2.  
a.  
b.  
sed  
c.  
par  
l'a  
d.  
tar  
del  
e.  
ria  
tif  
f.  
ind  
g.  
Con  
h.  
per  
i.  
nis  
j.  
di  
3.  
Dir  
a.  
esa  
del  
b.  
ZIE  
c.  
no  
di  
4.  
ga,  
del  
pos  
der  
sic  
Art  
Inc  
1.  
nis  
car

o su-  
acqui-  
====  
e ri-  
====  
opporre  
====  
i cui  
====  
sa la  
e dei  
====  
plina  
====  
l Di-  
====  
esen-  
ssari  
o ri-  
nte e  
====  
ope-  
====  
====  
nella  
o di  
rego-  
pre-  
stra-  
====  
ette-  
ca e-  
prima  
i se  
luogo  
con  
====  
luogo  
avia  
con  
Ammi-  
====  
o di  
ione  
loro  
tem-  
====  
te-  
ne e

dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la  
stesura e sottoscrizione del conseguente verbale. =====  
**Art.35** =====  
**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione** =====  
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AZIENDA di  
fronte a terzi ed in giudizio. =====  
2. Spetta inoltre al Presidente: =====  
a. promuovere l'attività dell'AZIENDA; =====  
b. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le  
sedute; =====  
c. curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da  
parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con  
l'amministrazione dell'ente; =====  
d. emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli, uni-  
tamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente  
delegati dal Presidente stesso; =====  
e. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque mate-  
ria, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ra-  
tifica del Consiglio di Amministrazione; =====  
f. attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di  
indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea; =====  
g. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal  
Consiglio di Amministrazione; =====  
h. vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'o-  
perato del Direttore; =====  
i. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Ammi-  
nistrazione; =====  
j. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio  
di Amministrazione. =====  
3. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferite al  
Direttore: =====  
a. sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di  
esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione  
dell'ente, sotto ogni riguardo morale e materiale =====  
b. sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'A-  
ZIENDA =====  
c. concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fi-  
no ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio  
di Amministrazione. =====  
4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su dele-  
ga, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le  
deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e  
possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presi-  
dente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Pre-  
sidente dell'Assemblea. =====  
**Art.36** =====  
**Indennità, rimborsi spese e permessi** =====  
1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Ammi-  
nistrazione può essere corrisposta un'indennità mensile di  
carica, oltre al rimborso delle spese a piè di lista, entro i



limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore. =====

2. Le indennità di cui al comma 1 possono essere raddoppiate, ove ricorrano i presupposti di legge. =====

3. Le suddette indennità di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge nel tempo in vigore. =====

4. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea Consortile. =====

**Art. 37** =====  
**Sostituzione** =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo. =====

**Art.38** =====  
**Il Direttore** =====

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato. =====

2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. =====

3. L'incarico di direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione. =====

4. La scelta del Direttore, la nomina e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione. =====

5. La revoca del direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal decreto di nomina. =====

**Art.39** =====  
**Attribuzioni del Direttore** =====

1. Il direttore è il responsabile dell'Ufficio di Piano. =====

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'AZIENDA, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico ricevuto. =====

3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina. =====

4. In particolare, il direttore: =====  
a. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art.30; =====  
b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli o-

In vi-  
====  
piate,  
====  
li, con  
sposi-  
====  
misura  
onsor-  
====  
====  
====  
Assem-  
ibera-  
pre-  
ttimo  
====  
====  
====  
inato  
vato,  
arico  
ade-  
a del  
i mo-  
====  
dal  
====  
doneo  
onali  
posi-  
====  
stes-  
====  
e mo-  
====  
====  
IEN-  
o-  
verno  
====  
otto-  
cati  
====  
====  
enti  
====  
o-

biettivi; =====  
c. recluta e gestisce le risorse umane dell'AZIENDA sulla ba-  
se di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e  
della dotazione organica approvata dal Consiglio di Ammini-  
strazione; =====  
d. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme rego-  
lamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di  
Amministrazione. =====  
5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al  
Presidente del Consiglio d'Amministrazione. =====  
**Art. 40** =====  
**Il Regolamento di organizzazione** =====  
L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinen-  
ti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla  
gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finan-  
ziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavo-  
ro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla  
relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'ammini-  
strazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valuta-  
zione delle performance, è disciplinata con apposito Regola-  
mento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministra-  
zione. Tale regolamento disciplina, altresì, la procedure di  
selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e  
le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'AZIENDA Con-  
sortile. =====  
**Art. 41** =====  
**Il personale** =====  
1. L'AZIENDA può esercitare i propri compiti con personale  
comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o  
con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre  
forme contrattuali. =====  
2. Gli enti consorziati ove affidino all'AZIENDA attività  
e/o servizi a cui è assegnato personale possono trasferire  
detto personale all'AZIENDA previo assenso della stessa. =====  
3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione,  
approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche  
dell'AZIENDA, individuando i Contratti Collettivi Nazionali  
di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in re-  
lazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle  
singole figure nonché delle contingenze ambientali che carat-  
terizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro. =====  
===== **TITOLO III** =====  
== **PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI** ==  
**Art. 42** =====  
**Contabilità e bilancio - Esercizio Sociale** =====  
1. L'AZIENDA applica le regole e le norme contabili e dalla  
specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in par-  
ticolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000.  
e successive modificazioni. =====  
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti: =====



- a) il Piano Programma =====
- b) il Bilancio preventivo triennale ed annuale =====
- c) il bilancio di esercizio (stato patrimoniale e conto economico) =====
- d) il rendiconto economico =====
- e) il piano finanziario =====

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art.20, comma 1 lettera h) del presente statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali. =====

4. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'AZIENDA. =====

5. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 43 =====**

**Finanza =====**

- 1 - Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da: =====
- a. conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati; =
- b. i contributi degli Enti Consorziati; =====
- c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati; =====
- d. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati al comma 5 dell'art. 3 del presente Statuto; ==
- e. prestiti o accensione di mutui; =====
- f. contributi economici richiesti per conto dei comuni a Regione, Stato, Comunità Europea, etc. =====

**Art. 44 =====**

**Patrimonio =====**

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione. =====

2. E' d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'AZIENDA. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio. ==

**Art. 45 =====**

**Disciplina generale dei contratti =====**

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere l'AZIENDA provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea. ==

**Art. 46 =====**

**Gare, trattativa privata e spese in economia =====**

1. I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere una delle forme previste dalla legge per gli appalti ad evidenza pubblica. =====

2. Nei casi e secondo le modalità previste dalle Linee Guida di cui al precedente articolo, l'AZIENDA può ricorrere alla



trattativa privata e alle spese in economia. =====

Art. 47 =====

Spese in economia =====

1. Con proprio atto di organizzazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Struttura e Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia. =====

Art. 48 =====

Revisore dei conti =====

1. E' nominato ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico finanziaria dell'AZIENDA. =====

2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina. =====

3. Esso dura in carica tre anni, e non é revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità. =====

4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge. ==

===== TITOLO IV =====

===== NORME GENERALI E TRANSITORIE =====

Art.49 =====

Controversie =====

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'AZIENDA Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. =====

Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa. =====

Art. 50 =====

Inizio attività dell'AZIENDA =====

1. L'attività dell'AZIENDA, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. =====

2. Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività consortile. =====

firmato: Ravasio Alma =====

firmato: Locatelli Angelo =====

firmato: Bonifaccio Giancarlo =====

firmato: Brembilla Emma =====

firmato: Plati Gabriella =====

firmato: Rota Giacomo =====



eco-  
sono  
ma l  
ogni  
re e  
zione  
no.  
i;  
Pub-  
zi o  
li-  
Re  
im-  
nché  
enza  
rio,  
ven-  
ser-  
sti-  
leg-  
dal  
le  
egge  
ida  
alla

firmato: Colleoni Rinaldo =====  
firmato: Esposito Cristiano =====  
firmato: Stefini Stefano =====  
firmato: Bolognini Attilio =====  
firmato: Marra Pierluigi =====  
firmato: Villa Remo =====  
firmato: Zonca Massimo =====  
firmato: Cavagna Maurizio =====  
firmato: Belloli Domenico =====  
firmato: Russo Santo =====  
firmato: Pozzi Leonida =====  
firmato: Vanalli Pierguido =====  
firmato: Bonacina Guido =====  
firmato: Paradiso Filippo Domenico =====  
firmato: Bolognini Eugenio =====  
firmato: Ghisleni Clara =====  
firmato: Longhi Rossano =====  
firmato: Carissimi Serafino =====  
firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (L.S.) =====



Copia conforme all'originale nei miei atti, omessi gli allegati, ad eccezione dell'allegato lettera "E1".  
Bergamo, 10 aprile 2006.

*Armando Santus*  
A circular notary seal for Armando Santus, a notary in Bergamo. The seal features a star in the center and the text "ARMANDO GIARDINO NOTAIO BERGAMO" around the perimeter. A handwritten signature is written over the seal.